

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 51

33° anno

2 marzo 1990

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Commissione</b>	
90/C 51/01	ECU — Tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazioni in ecu (mese di marzo 1990).....	1
90/C 51/02	Elenco dei pareri espressi sui programmi di investimento ai sensi dell'articolo 54 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.....	2
90/C 51/03	Rettifica alla comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983.....	4
90/C 51/04	Comunicazione C(90) 289 della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983.....	5
90/C 51/05	Comunicazione C(90) 297 della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983.....	6
90/C 51/06	Nomina dei membri del comitato consultivo sul cotone.....	6

## II Atti preparatori

### Commissione

90/C 51/07	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante l'apertura, a titolo autonomo, per l'anno 1990 di un contingente tariffario eccezionale per l'importazione di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91.....	9
90/C 51/08	Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce un'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Ungheria.....	10

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
90/C 51/09	Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce misure comunitarie relative alla protezione delle acque dolci, costiere e marine dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti diffuse .....	12
<hr/>		
<b>Rettifiche</b>		
90/C 51/10	Rettifica al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 326 A del 30 dicembre 1989</i> ) .....	14
90/C 51/11	Rettifica delle note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE ( <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 34 del 14 febbraio 1990</i> ) .....	14

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

**Tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazioni in ecu: 10,75 % per il mese di marzo 1990**Ecu (<sup>1</sup>)

1° marzo 1990

(90/C 51/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese conv.	42,5965	Peseta spagnola	131,320
Franco belga e lussemburghese fin.	42,5965	Scudo portoghese	179,648
Marco tedesco	2,04784	Dollaro USA	1,19687
Fiorino olandese	2,30565	Franco svizzero	1,79710
Sterlina inglese	0,717031	Corona svedese	7,36553
Corona danese	7,86163	Corona norvegese	7,85983
Franco francese	6,92029	Dollaro canadese	1,42248
Lira italiana	1511,35	Scellino austriaco	14,4235
Sterlina irlandese	0,769097	Marco finlandese	4,79765
Dracma greca	193,198	Yen giapponese	179,052
		Dollaro australiano	1,56556
		Dollaro neozelandese	2,03549

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).  
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).  
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).  
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).  
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).  
 Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Elenco dei pareri espressi sui programmi di investimento ai sensi dell'articolo 54 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio**

(90/C 51/02)

(Vedi Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 287 del 15 novembre 1989)

- 18/89      *Ori Martin Sud SpA, Ceprano*  
— Forno elettrico da 70 t  
— Colata continua per billette quadre  
— Installazioni ecologiche
- 19/89      *Moccia Irme SpA, Napoli*  
— Forno elettrico da 50 t  
— Ammodernamento della colata continua  
— Installazioni ecologiche
- 20/89      *Acciaieria di Rubiera SpA, Modena*  
— Forno elettrico da 60 t
- 21/89      *Seta Acciai SpA, San Zeno Naviglio*  
— Trasformatore da 70 MVA  
— Treno di laminazione a caldo  
— Impianti ecologici
- 22/89      *Usinor-Sacilor SA, Parigi*  
Stabilimento di Neuves-Maisons Unimétal  
— Modifiche alla colata continua a blumi  
— Modifiche al treno di vergella
- 23/89      *British Steel plc, Londra*  
Stabilimento di Shotton  
— Linea di verniciatura
- 24/89      *Rasselstein AG, Neuwied*  
Stabilimento di Neuwied  
— Aumento della capacità dell'impianto di rivestimento elettrolitico
- 25/89      *Galvameuse SA, Revigny-sur-Ornain*  
— Linea di galvanizzazione a caldo
- 26/89      *British Steel plc, Londra*  
Stabilimento di Llanwern  
— Linea di rivestimento a caldo
- 27/89      *Sollac SA, Parigi*  
Stabilimento di Florange  
— Linea di galvanizzazione a caldo  
Stabilimento di Mardyck  
— Linea di elettrodeposizione
- 28/89      *NV Sidmar, Gand (Sikel)*  
— Stabilimento di elettrozincatura a Genk
- 29/89      *Phenix Works SA, Flémalle*  
— Riattivazione della linea di rivestimento organico n. 1

- 
- 30/89 *Ensidesa, Madrid*  
Stabilimento di Sidmed, Puerto de Sagunto  
— Linea di galvanizzazione a caldo
- 31/89 *Ensidesa, Madrid*  
Stabilimento di Sidmed, Puerto de Sagunto  
— Ampliamento della linea di elettrozincatura
- 32/89 *NV Sidmar, Gand (PSSC NV)*  
Stabilimento di Geel  
— Linea di preverniciatura
- 33/89 *Ilva SpA, Roma*  
Stabilimento di Cornigliano  
— Linea di rivestimento a caldo
- 34/89 *Zincor Italia SpA, Varzi*  
Stabilimento di Novi Ligure  
— Linea di elettrozincatura  
  
Stabilimento di Taranto  
— Linea di elettrozincatura
- 35/89 *Thyssen Stahl AG, Duisburg*  
Stabilimento di Duisburg  
— Linea di galvanizzazione a caldo
- 36/89 *Thyssen Stahl AG, Duisburg*  
Stabilimento di Beeckerwerth  
— Modifiche alla linea di elettrozincatura
- 37/89 *Industrie cantieri metallurgici italiani SpA, Napoli*  
— Modifiche alla linea di galvanizzazione a caldo
- 1/90 *Badische Stahlwerke AG, Kehl*  
— Investimenti nell'acciaieria, nella colata continua e nei laminatoi.
-

**Rettifica alla comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983**

(90/C 51/03)

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 1 del 4 gennaio 1990)*

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario <sup>(1)</sup>, la Commissione ha deciso, con decorrenza dal 19 febbraio 1990, le seguenti rettifiche all'allegato della sua decisione del 18 dicembre 1989, relativa al regime d'importazione applicato in Italia nei confronti dei paesi a commercio di Stato.

<sup>(1)</sup> GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

*ALLEGATO*

1. Aggiungere il codice NC 5006 00 90 (categoria ex 130 B)

2. Anziché:		leggi:
«codice NC	«codice NC	Prodotti
8407 31 00	ex 8407 31 00	Esclusi i motori per vetture automobili, motocicli e ciclomotori
8407 32 00	ex 8407 32 00	
8407 33 10	ex 8407 33 10	
8407 33 90	ex 8407 33 90	
8407 34 10	ex 8407 34 10	
8407 34 30	ex 8407 34 30	
8407 34 91	ex 8407 34 91	
8407 34 99	ex 8407 34 99	
8408 20 10	ex 8408 20 10	
8408 20 31	ex 8408 20 31	
8408 20 35	ex 8408 20 35	
8408 20 37	ex 8408 20 37	
8408 20 51	ex 8408 20 51	
8408 20 55	ex 8408 20 55	
8408 20 57	ex 8408 20 57	
8408 20 99	ex 8408 20 99	
8409 91 00	ex 8409 91 00	Escluse le parti di motori per vetture automobili, motocicli e ciclomotori
8409 99 00»	ex 8409 99 00»	

**Comunicazione C(90) 289 della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983**

(90/C 51/04)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario <sup>(1)</sup>, la Commissione ha deciso, con effetto a partire dal 19 febbraio 1990, le seguenti modifiche al regime d'importazione applicato in Italia nei confronti di alcuni paesi a commercio di Stato. Apertura, a carattere eccezionale, per il 1990, di contingenti per l'importazione di:

*Bulgaria*

- Gomma sintetica . . . : altre (codice NC 4002 19 00): 770 t  
(supplementari)
- Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) (codici NC da 8482 10 10 a 8482 80 00): 400 milioni di lire

*Romania*

- Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura: di viscosa (codice NC 5504 10 00, categoria ex 126): 260 t

*Cecoslovacchia*

- Altre barre, semplicemente fucinate (codice NC 7228 40 00): 1 000 t

*Repubblica democratica tedesca*

- Filati per cucire di filamenti artificiali non condizionati per la vendita al minuto (filo termosaldante) (codice NC 5401 20 10, categoria ex 42): 3 t

*Repubblica popolare cinese*

- Altri filati, semplici di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro (codice NC 5403 31 00, categoria ex 127 A): 0,4 t
- Tessuti di lino imbianchiti (codice NC 5309 11 90, categoria ex 117): 0,742 t
- Indumenti vari di seta per donna, ricamati a mano (codice NC ex 6208 19 90, ex 6208 29 00 e ex 6208 99 00, categoria ex 18): 0,585 t
- Camicie da notte (ramiè 55 % — cotone 45 %) ricamate a mano (codice NC ex 6208 29 00, categoria ex 18): 1,050 t.

<sup>(1)</sup> GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

**Comunicazione C(90) 297 della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983**

(90/C 51/05)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario <sup>(1)</sup>, la Commissione ha deciso, con effetto a partire dal 23 febbraio 1990, le seguenti modifiche al regime d'importazione applicato in Danimarca nei confronti della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca.

Apertura, a carattere eccezionale, per il 1990, di contingenti per l'importazione di:

— Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) ed altri conduttori . . . (codici NC da 8544 11 10 a 8544 60 99):

Cecoslovacchia:	100 t
Repubblica democratica tedesca:	200 t.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

**Nomina dei membri del comitato consultivo sul cotone**

(90/C 51/06)

A norma dell'articolo 4 della decisione 89/567/CEE della Commissione, relativa alla costituzione di un comitato consultivo sul cotone <sup>(1)</sup>, la Commissione ha nominato, con decisione del 20 febbraio 1990, i membri del comitato suddetto. Per ragioni di parallelismo con gli altri membri di comitati consultativi agricoli, i cui mandati sono stati rinnovati con decisione della Commissione dell'8 settembre 1989 <sup>(2)</sup>, la data di scadenza è fissata all'8 settembre 1992.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 309 del 26. 10. 1989.

<sup>(2)</sup> GU n. C 241 del 21. 9. 1989.

## LISTA DEI MEMBRI

(20 febbraio 1990)

COMITÉ CONSULTATIF DU COTON  
 BERATENDER AUSSCHUSS FÜR BAUMWOLLE  
 ADVISORY COMMITTEE ON COTTON  
 COMITATO CONSULTIVO SUL COTONE  
 RAADGEVEND COMITÉ VOOR KATOEN  
 RÅDGIVENDE KOMITÉ FOR BOMULD  
 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ  
 COMITÉ CONSULTIVO DEL ALGODÓN  
 COMITÉ CONSULTIVO DO ALGODÃO

Catégorie économique Wirtschaftsgruppe Economic interests Categoria economica Economische groepering Økonomiske grupper Οικονομική κατηγορία Categoría económica Categoría económica	Sièges Sitze Seats Seggi Zetels Pladser Έδρες Puestos Lugares 28	Membres Mitglieder Members Membri Leden Medlemmer Μέλη Miembros Membros
Producteurs de coton Baumwollerzeuger Cotton producers Produttori di cotone Katoenproducenten Bomuldsproducenterne Παραγωγοί βάμβακος Productores de algodón Produtores de algodão	8	I. Psychogios (GR) W. Zarkinos (GR) D. Chras (GR) N. Papasmiris (GR) C. Benassati (I) P. Ruiz Aviles (E) M. Gavilán Gavilán (E) E. Maestre Araujo (E)
Coopératives de transformation Verarbeitungsgenossenschaften Processing cooperatives Cooperative di trasformazione Verwerkingscoöperaties Forarbejdningsskooperativerne Συνεταιρισμοί μεταποίησης Cooperativas de transformación Cooperativas transformadoras	6	N. Petras (GR) G. Gerbesiotis (GR) D. Teliordis (GR) F. Correia R. (P) J. M. Loring L. (E) J. L. Saenz Ortiz (E)
Entreprises d'égrenage, filatures et huileries Entkörnereien, Spinnereien und Baumwollsaatöl herstellende Betriebe Industria della sgranatura, filatura e dell'olio di semi di cotone Ginning, spinning and cotton seed oil industry Egreneringsbedrijven, spinnerijen, katoenzaadolie-industrie Egrenerings- og spinderivirksomhederne, bomuldsfrøolieindustrien Βιομηχανίες εκκοκκισμού στη νηματουργία, και βαμβακελαίου Empresas desmotadoras, industrias de hilados y de aceite de semilla de algodón Indústria de descaroçamento, de fição e de óleo de semente de algodão	6	M. Pumar (E) M. Burgi (I) M. Gallarde (E) M. Bonnaillie (F) M. Voulgaris (GR) M. López Foncillas (E)

Catégorie économique Wirtschaftsgruppe Economic interests Categoria economica Economische groepering Økonomiske grupper Οικονομική κατηγορία Categoría económica Categoría económica	Sièges Sitze Seats Seggi Zetels Pladser Έδρες Puestos Lugares 28	Membres Mitglieder Members Membri Leden Medlemmer Μέλη Miembros Membros
Commerce du coton Baumwollhandel Cotton trade Comercio del cotone Katoenhandel Bomuldshandelen Εμπόριο βαμβακιού Comerciantes de algodón Comerciantes de algodão	2	D. Stern (UK) H. C. Hobe (D)
Travailleurs du secteur agricole et des industries du coton Arbeitnehmer aus der Landwirtschaft und der Baumwollindustrie Agricultural and industrial workers in the cotton sector Lavoratori agricoli e industriali del settore cotone Werknemers in de landbouw en in de katoenindustrie Arbejdstagere inden for landbruget og industrien i denne sektor Εργαζόμενοι στο γεωργικό τομέα, και στη βιομηχανία βάμβακος Trabajadores agrarios e industriales del sector Trabalhadores agrícolas e industriais deste sector	3	M <sup>me</sup> Vidal (E) E. Klocker (B) W. Contessi (I)
Consommateurs Verbraucher Consumers Consumatori Consumenten Forbrugerne Καταναλωτές Consumidores Consumidores	3	S. Blondy (F) R. Gutte (B) M <sup>lle</sup> Locret (F)

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante l'apertura, a titolo autonomo, per l'anno 1990 di un contingente tariffario eccezionale per l'importazione di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91**

*COM(90) 6 def.**(Presentata dalla Commissione il 2 febbraio 1990)**(90/C 51/07)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che nel 1989 il fabbisogno comunitario di carni bovine di qualità pregiata non ha potuto essere pienamente soddisfatto e che tale situazione rischia di avere ripercussioni sul mercato comunitario nel 1990;

considerando che le esportazioni di carni di qualità pregiata possono contribuire al miglioramento della cronica insufficienza delle entrate provenienti dall'esportazione e al progresso economico dei paesi in via di sviluppo;

considerando, in particolare, che per l'Argentina, il Brasile e l'Uruguay le esportazioni di carni bovine di qualità pregiata hanno un'importanza determinante per l'economia;

considerando che, per i suddetti motivi, è opportuno aprire a titolo autonomo ed eccezionale un contingente tariffario per l'importazione dai tre suddetti paesi al dazio del 20 % di 3 000 t di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 nonché di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'accesso uguale e continuo al suddetto contingente tariffario per tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per tale contingente tariffario a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del volume previsto; che, a tal uopo, è opportuno prevedere un sistema di utilizzazione del contin-

gente tariffario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità, che garantisca la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

considerando che le modalità d'applicazione devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 371/89 <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È aperto per l'anno 1990 un contingente tariffario eccezionale di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 nonché di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91.

Il volume totale del suddetto contingente tariffario ammonta a 3 000 t, espresso in peso del prodotto.

2. Nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio è fissato al 20 %.

A detto contingente non è applicabile alcun prelievo.

*Articolo 2*

Secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, sono determinate le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare:

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

- a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti in questione e che definiscono il documento da utilizzare a tal fine;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento di cui alla lettera a).

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

## Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce un'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Ungheria (\*)

COM(90) 57 def.

(Presentata dalla Commissione il 2 febbraio 1990, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)

(90/C 51/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione, formulata a seguito di una consultazione del comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il piano d'azione adottato dalla Commissione il 25 settembre 1989,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» del 3 ottobre, reiterate negli accordi della riunione speciale del Consiglio europeo del 18 novembre,

considerando che il popolo dell'Ungheria ha strette relazioni storiche con il popolo della Comunità e che l'Ungheria ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;

considerando che dette riforme rafforzeranno la fiducia reciproca e avvicineranno l'Ungheria alla Comunità;

considerando che la concessione di un prestito a medio termine rappresenta un provvedimento adeguato per agevolare il riassetto dell'economia ungherese, inteso a raccogliere tutti i vantaggi di un'economia basata sui principi di mercato; che le condizioni e i termini del prestito

devono porre l'accento sul necessario aggiustamento strutturale, nel rispetto della stabilità sociale, ed essere nel contempo coerenti con i termini e le condizioni stabilite dall'FMI; che un accordo con l'FMI su un programma di stabilizzazione è necessario e dovrebbe essere concluso rapidamente; che occorre accertarsi che l'Ungheria abbia negoziato con i creditori privati condizioni soddisfacenti che garantiscano la continuità dei loro interventi;

considerando che le riforme economiche contribuiranno a stabilire relazioni economiche e commerciali reciprocamente vantaggiose tra l'Ungheria e la Comunità; che tali relazioni promuoveranno uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità;

considerando che l'esame svolto dalla Commissione in collaborazione con il comitato monetario ha posto in luce un accentuato peggioramento della situazione economica dell'Ungheria;

considerando che il governo ungherese ha chiesto alla Comunità l'erogazione di un prestito a medio termine;

considerando che la Comunità dovrebbe prendere le misure opportune per garantirsi contro eventuali perdite in caso di mancato adempimento, da parte dell'Ungheria, degli obblighi relativi al pagamento del prestito;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri necessari per l'erogazione del prestito,

DECIDE:

### Articolo 1

La Commissione è abilitata a contrarre, a nome della Comunità, prestiti nell'ambito di un apposito programma, per un importo massimo di 1 000 milioni di ecu e una durata massima di cinque anni, ed a sottoscrivere tutti i documenti necessari in tale contesto, per i fini indicati nell'articolo 2.

(\*) GU n. C 20 del 27. 1. 1990, pag. 9.

*Articolo 2*

La Commissione è autorizzata a dare in prestito il prodotto di tali mutui all'Ungheria, allo scopo di permetterle di risolvere i problemi di riassetto strutturale. La Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità ungheresi un programma di riassetto strutturale e a seguirne l'applicazione nel tempo, allo scopo di agevolare l'evoluzione dell'economia ungherese verso un sistema orientato all'economia di mercato in un contesto macroeconomico e sociale stabile.

*Articolo 3*

Il prestito sarà messo a disposizione della Banca nazionale dell'Ungheria in più quote, autorizzate in base all'esame, da parte della Commissione, dell'evoluzione della situazione economica e dei risultati ottenuti nell'eseguire il programma di aggiustamento.

*Articolo 4*

La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario, che la politica economica dell'Ungheria sia conforme al programma di aggiustamento. La Commissione, dopo che il comitato monetario ha espresso il suo parere, decide in merito all'esborso di ulteriori quote di prestito.

*Articolo 5*

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 vengono eseguite con la stessa data di valuta e non devono implicare per la Comunità né trasformazione di scadenze, né rischio di

cambio o di tasso d'interesse, né qualsiasi altro rischio commerciale.

La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora l'Ungheria lo desideri, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per permettere all'Ungheria di avvalersi di tale facoltà.

2. Su richiesta dell'Ungheria e qualora le circostanze permettano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento o ad un riassetto delle condizioni finanziarie della totalità o di parte dei prestiti inizialmente assunti.

3. Tutte le spese in cui la Comunità incorre per la conclusione e l'esecuzione di ogni operazione ai sensi della presente decisione sono sostenute dall'Ungheria.

*Articolo 6*

La Commissione presenta almeno una volta all'anno una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della presente decisione.

*Articolo 7*

La Comunità prende le opportune disposizioni per un'adeguata copertura di bilancio che garantisca i suoi pagamenti connessi con le operazioni attinenti ai mutui di cui all'articolo 1, entro un limite che sarà fissato dall'autorità di bilancio.

Nel caso sia effettivamente necessario ricorrere alla garanzia, le necessarie risorse finanziarie saranno rese disponibili mediante un bilancio rettificativo o suppletivo.

**Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce misure comunitarie relative alla protezione delle acque dolci, costiere e marine dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti diffuse <sup>(1)</sup>**

COM(89) 544 def.

(Presentata dalla Commissione il 5 febbraio 1990)

(90/C 51/09)

<sup>(1)</sup> GU n. C 54 del 3. 3. 1989, pag. 4.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Preambolo e considerando da 1 a 11 immutati

Ultimo considerando

considerando che la Commissione deve presentare relazioni regolari sull'attuazione della presente direttiva da parte degli Stati,

Ultimo considerando

considerando che la Commissione deve presentare regolarmente relazioni sull'attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri; considerando che può pertanto rivelarsi necessario il controllo dell'ambiente della Comunità da parte della Commissione,

Articoli da 1 a 3 immutati

Articolo 4, paragrafi da 1 a 4 immutati

5. Gli Stati membri devono stabilire che sia tenuta registrazione dei rispettivi quantitativi totali di azoto apportati al terreno con fertilizzanti artificiali o concimi organici animali applicati nelle zone vulnerabili per anno, della superficie totale in ettari delle zone e del numero e dei tipi di bestiame per ettaro in tali zone.

5. Gli Stati membri procurano che sia tenuta registrazione dei rispettivi quantitativi totali di azoto apportati al terreno con fertilizzanti chimici o concimi organici animali applicati nelle zone vulnerabili per anno, della superficie totale in ettari delle zone, del numero e dei tipi di bestiame per ettaro in tali zone, e dei raccolti ottenuti per ettaro.

Articolo 4, paragrafo 6 e articoli 5, paragrafi 1 e 2 immutati

*Articolo 5*

3. I paragrafi 1 e 2 non precludono un controllo indipendente da parte della Commissione della Comunità delle acque comunitarie, qualora sia ritenuto necessario.

Articoli da 6 a 12 immutati

---

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

---

Allegati I, II e III immutati

*ALLEGATO IV*

Punto 1

c) Riesaminare ogni tre anni lo stato eutrofico delle acque superficiali, di estuario e costiere.

Punto 1

c) Riesaminare ogni tre anni l'eutrofia potenziale o lo stato eutrofico delle acque superficiali, di estuario e costiere.

Punto 2 immutato

Punto 3, rubrica immutata

Punto 3

a) Fertilizzante (esclusi concimi organici animali)

Punto 3

a) Fertilizzante chimico (esclusi i concimi organici animali)

Resto immutato

---

---

**RETTIFICHE****Rettifica al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole***(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 326 A del 30 dicembre 1989)*

(90/C 51/10)

Pagina 147,

sotto la specie «GLYCINE MAX (L.) MERRILL», inserire la varietà: «Evans (f: 31. 12. 1990)».

Pagina 217,

sotto la specie «ZEA MAYS L.», inserire la varietà: «Beotic: [B:\*, F: (\*) 8240]».

---

**Rettifica delle note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE***(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 34 del 14 febbraio 1990)*

(90/C 51/11)

Pagina 3,

nella prima e seconda nota, sopprimere i due ultimi commi.

---

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

DE L'ÉCOLE À LA VIE ACTIVE

Europe sociale — Supplément 1/88

Ce bilan prospectif du deuxième programme d'action communautaire sur le passage des jeunes de l'école à la vie active couvre les domaines suivants:

- les défis sociaux, économiques et éducatifs auxquels le programme constituait une réponse (chapitre 1<sup>er</sup>);
- les solutions apportées par les 30 projets pilotes (chapitres 2 à 6);
- des orientations pour l'avenir et des propositions d'action à l'adresse des décideurs et des praticiens de l'éducation (chapitres 6 et 7).

77 pages

Langues de publication: DE, EN, FR

Numéro de catalogue: CE-NC-88-001-FR-C      ISBN: 92-825-8254-X

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

5,10 écus — 220 FB — 36 FF



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
L-2985 Luxembourg

**CEDEFOP — CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

**Uno spazio d'intervento per la formazione professionale**

L'Atto unico europeo, e la sfida che comporta il mercato unico interno, rappresenta per l'economia europea uno sforzo di coordinazione e di concertazione sociale, che renda possibile una risposta efficace all'innovazione tecnologica, in un contesto internazionale caratterizzato dalla competizione. Le PMI dovranno svolgere un ruolo chiave. Dato il loro particolare significato, la formazione e la qualificazione di direttori, quadri tecnici e lavoratori di PMI va vista — in questo contesto — come un elemento strategico, che renda possibile un'economia dinamica ed innovatrice, sia nei processi di produzione che nei nuovi prodotti.

64 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: HX-AA-87-003-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 3      LIT 4 400      BFR 130



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo

